

## REGOLAMENTO (CEE) N. 728/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di carote e melanzane, originarie di Cipro (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, integrato dal protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa di detto accordo e che adegua alcune disposizioni dell'accordo<sup>(1)</sup>, prevede l'apertura di due contingenti tariffari comunitari:

- uno di 2 500 tonnellate di carote, del codice NC ex 0706 10 00, dal 1° aprile al 15 maggio e
- uno di 300 tonnellate di melanzane, del codice NC ex 0709 30 00, dal 1° ottobre al 30 novembre,

originarie di Cipro;

considerando che tali quantitativi devono essere annualmente maggiorati a decorrere dall'entrata in vigore di detto protocollo, a norma dell'articolo 18 di quest'ultimo, e che per il 1989 saranno quindi rispettivamente di 2 750 e 330 tonnellate; che entro i limiti di questi contingenti tariffari i dazi doganali applicabili vengono progressivamente soppressi, secondo il ritmo e le condizioni stabiliti negli articoli 5 e 16 di detto protocollo;

considerando tuttavia che il protocollo dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità<sup>(2)</sup> prevede che questi Stati membri rimandino al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, rispettivamente, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88<sup>(4)</sup>; che pertanto

i contingenti tariffari sopra indicati si applicano soltanto alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che occorre quindi aprire questi contingenti tariffari comunitari per i periodi indicati nell'articolo 1;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che nel caso presente è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dai volumi contingenziali le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 3; che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il progressivo esaurimento dei volumi contingenziali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari di Cipro, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascun prodotto:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingenziale (in t)	Dazio contingenziale (in %)
09.1403	ex 0706 10 00	Carote, dal 1° aprile al 15 maggio 1989	2 750	5,5
09.1405	ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1° ottobre al 30 novembre 1989	330	5,2

(1) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.